

## Superbonus 110%

La nuova Cila  
può accelerare  
le procedure  
già avviate



Giuseppe Latour

— a pag. 34

# La Cila 110% può accelerare le procedure già avviate

**Edilizia.** Slitta al 4 agosto il via libera al modello unico ma intanto emergono novità applicative: per gli interventi misti servirà un doppio titolo

**Giuseppe Latour**

La nuova Cila dovrà convivere con gli altri titoli abilitativi, quando gli interventi relativi al 110% saranno realizzati insieme a lavori esterni al perimetro del superbonus. E sarà possibile presentarla anche per chi abbia già attivato un altro titolo abilitativo, quando consideri più favorevole la nuova procedura.

Le due novità applicative emergono dai primi orientamenti dei tecnici che stanno lavorando alla definizione della nuova procedura e dall'analisi

del modulo unico relativo al superbonus, nato dalle modifiche normative inserite da Governo e Parlamento all'interno del decreto semplificazioni (Dl 77/2021), appena convertito.

Sul modello ieri è stato completato il lavoro tecnico a margine della Conferenza unificata: il percorso ha coinvolto la Funzione pubblica, le Regioni, l'Anci, oltre alle altre amministrazioni interessate, alle imprese dell'Ance e ai professionisti della Rete delle professioni tecniche. Manca, a questo punto, solo l'ultimo via libera politico, che era atteso per ieri ma che è stato rinviato di una settimana: la partita sarà chiusa, salvo ulteriori sorprese, il 4 agosto.

Il testo del modello appare, però, a

questo punto assestato e non presenta novità sostanziali rispetto ai giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Il cambiamento più importante è che, nel nuovo modello, non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo.

La nuova procedura si focalizza, infatti, sullo stato di fatto degli immobili e non più sulla conformità edilizia. Anche se lascia comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile: gli abusi, in sostanza, non vengono sanati.

In caso di interventi strutturali, l'autorizzazione sismica resta un presupposto indispensabile per procedere con la Cila. E, allo stesso modo, qua-

lora la realizzazione degli interventi relativi al 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto al Comune, la Cila superbonus non assorbe le altre procedure. In caso di immobili assoggettati a vincolo, ad esempio, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'ente competente.

Diventa possibile presentare a fine lavori varianti, che costituiranno integrazione della Cila presentata. E l'elaborato progettuale diventa facoltativo: è sufficiente la mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.

Ci sono, poi, due novità. La primari-

guardagli interventi superbonus già in corso di esecuzione. Per questi, quando siano stati avviati in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del Dl n. 77/2021, si pongono due alternative, guardando gli orientamenti tecnici che stanno emergendo in queste ore, a margine della definizione del modello.


Sarà possibile sia proseguire con la procedura già in essere, senza utilizzare il nuovo modulo, sia presentare la nuova Cila superbonus. Può accadere, ad esempio, a chi abbia avviato una Scia e voglia, invece, passare da una procedura più veloce.

In questo caso, sarà possibile richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come alle-

gato alla Cila superbonus. Secondo quanto spiega Fabrizio Pistolesi, componente del tavolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul 110%, «il principio da considerare è che i titoli già presentati rimangono efficaci».

L'altro chiarimento importante riguarda la situazione nella quale interventi relativi al superbonus coesistono con altri. In questi casi, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese nel 110%, anche contemporaneamente. Ci si dovrà confrontare, quindi, con una procedura doppia. «Per bonus diversi vanno presentati titoli diversi, anche se su questo punto mi auguro che possano arrivare ulteriori semplificazioni in futuro», conclude Pistolesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I passaggi chiave del nuovo modello**

Al Comune di _____	Pratica edilizia _____
<input type="checkbox"/> SUE P.EC./Posta elettronica _____	del
	Protocollo _____
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus con altre comunicazioni o SCIA
	<input type="checkbox"/> CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti
	<i>da compilare a cura del SUE</i>

**CILA-SUPERBONUS**

**COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020**

(ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)

**d) Qualificazione dell'intervento**

**che la comunicazione:**

- d.1  riguarda l'intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, e che:
  - d.1.1  i lavori avranno inizio in data | | | | | | | |
  - d.1.2  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni/ nulla osta che è necessario acquisire preventivamente
- d.2  costituisce variante in corso d'opera a CILA Superbonus presentata in data... | | | | | | | | prot. n. \_\_\_\_\_ e costituisce integrazione alla stessa
- d.3  costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data | | | | | | | | prot. n. \_\_\_\_\_ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus)

**f) Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile**

**che la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento:**

- f.1  è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
- f.2  è stata autorizzata dal seguente titolo edilizio: \_\_\_\_\_ (specificare gli estremi del titolo abilitativo)
- f.3  è stata legittimata dal seguente titolo: \_\_\_\_\_ (specificare gli estremi del titolo)

**ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA**

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo<sup>3</sup>,

**ASSEVERA**

che gli interventi, compiutamente descritti nell'elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Il Progettista \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 77/2021, non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, di cui all'articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

**NOTA**

L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.

# Cessione dei crediti anche senza piattaforma

## Le specifiche tecniche

**A**ccettazione della cessione dei crediti anche fuori dalla piattaforma delle Entrate, tramite altri canali telematici. È quanto ha stabilito ieri il provvedimento 205147/2021 dell'Agenzia, accompagnato dalle relative specifiche tecniche.

L'intervento si colloca nel quadro della cessione di crediti fiscali e dello sconto in fattura, previsti dal decreto Rilancio, ma riguarda anche altri casi, come il bonus vacanze. La regola generale è che i cessionari devono comunicare all'agenzia delle Entrate l'accettazione del credito, per

averne piena disponibilità. Per compiere questo passaggio, è stata sviluppata un'apposita procedura web, chiamata «Piattaforma cessione crediti», accessibile dall'area riservata del sito internet delle Entrate.

«Per facilitare la comunicazione delle accettazioni e dei rifiuti dei crediti ceduti», il nuovo provvedimento approva delle specifiche tecniche che consentono ai cessionari «di inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate le richieste di accettazione e rifiuto dei crediti, a decorrere dal 29 luglio».

Quindi, non servirà la piattaforma. In questo modo viene resa possibile anche la trasmissione massiva delle opzioni.

—G.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

